



COMUNE
di
CAPANNORI



Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) - Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1533/2010 DEL 20/09/2010

OGGETTO: Servizio Governo del Territorio, Ufficio Edilizia Privata - Ufficio Vigilanza Edilizia: comunicazioni/prescrizioni procedurali in riferimento alle applicazioni alla materia edilizia delle disposizioni indicate all'articolo 49, comma 4 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 30 luglio 2010.

IL DIRIGENTE
Stefano Modena

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

creditore/debitore	importo	Codice gestionale	CUP	Cap.

RIMESSO IN COPIA A



COMUNE
di
CAPANNORI

Governo del Territorio
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
e-mail comunedicapannori@comune.capannori.lu.it

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) - Italia

(www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

Determinazione n° 1533 /2010 del 20/09/2010

OGGETTO: Servizio Governo del Territorio, Ufficio Edilizia Privata ; Ufficio Vigilanza Edilizia: comunicazioni/prescrizioni procedurali in riferimento alle applicazioni alla materia edilizia delle disposizioni indicate all'articolo 49, comma 4 ; bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 30 luglio 2010.

Governo del Territorio

IL DIRIGENTE

1. Richiamato che questo Servizio Governo del territorio, vista la normativa in oggetto, a far data dal 26 agosto 2010, ha comunicato a tutti i cittadini e professionisti che dal 31 luglio 2010 avevano inoltrato Dichiarazioni di Inizio Attività Edilizia (D.i.a.) presso il protocollo generale del Comunale di Capannori, che per effetto delle nuove disposizioni ogni intervento edilizio realizzabile previa presentazione della D.i.a., doveva essere intrapreso mediante la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.c.i.a.). Inoltre la comunicazione precisava che le nuove disposizioni escludevano l'applicazione della S.c.i.a. per gli interventi da effettuarsi nei casi in cui sussistevano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Infine, sempre a seguito della normativa in oggetto, la comunicazione informava che la D.i.a. presentata risultava improcedibile in quanto in contrasto con la normativa sopraggiunta e diffidava i soggetti in indirizzo da dare corso agli interventi dichiarati per non incorrere nelle sanzioni previste per legge.
2. Considerato che questa dirigenza si è attivata con la comunicazione sopra descritta per salvaguardare i cittadini e i professionisti informandoli sugli effetti della nuova normativa attivava, il tutto malgrado la complessità e la non chiarezza della norma stessa a quella data.
3. Preso atto che dopo settimane di analisi, incertezze, confronti con i legali degli Enti, con gli Ordini professionali, incontri con gli uffici edilizia di altre amministrazioni comunali, e verifica dell'eventuale produzione di chiarimenti ministeriali, alla data della presente è stato emesso un pronunciamento ufficiale dell'Ufficio legislativo del Ministro per la Semplificazione Normativa, a firma del Capo dell'Ufficio Legislativo: Cons. Giuseppe Chinè; pronunciamento allegato in copia alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.
4. Considerato che il pronunciamento è stato emesso in riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata al Ministero circa l'ambito di applicazione alla materia edilizia delle disposizioni

riguardanti la Segnalazione certificata di inizio attività: articolo 49 commi 4 –bis e seguenti, legge n. 122 del 2010. Il pronunciamento ministeriale precisa quanto segue:

- a) La S.c.i.a. sostituisce integralmente la disciplina della D.i.a. contenuta nel previgente articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241. La Scia, infatti, consente di iniziare l'attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine, ciò traducendosi in una sostanziale accelerazione e semplificazione rispetto alla precedente disciplina contenuta nell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, che prevedeva il decorso del termine di trenta giorni prima di poter avviare l'attività oggetto della D.i.a. e legittimava l'esercizio di poteri inibitori da parte dell'amministrazione entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio della medesima attività.
 - b) La S.c.i.a. non sostituisce la disciplina del Permesso di costruire (P.d.c.) in quanto la disciplina della S.c.i.a. si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della D.i.a., senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi.
 - c) Resta fermo il caso in cui la D.i.a., in base a leggi regionali, sostituisca il P.d.c. (super D.i.a.). L'entrata in vigore dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010 con la previsione delle S.c.i.a. non annulla la D.i.a. alternativa al permesso di costruire prevista da leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall'articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, previa esplicita previsione negli strumenti urbanistico comunali vigenti. Caso non presente nel Regolamento urbanistico di Capannori.
 - d) La S.c.i.a. sostituisce integralmente la disciplina della D.i.a. anche nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Chiaramente permane l'onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (*“con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali”*), non può essere sostituito dalla S.c.i.a.
 - e) Nel caso della D.i.a. edilizia, presentata prima dell'entrata in vigore della novità dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore non fosse ancora decorso il termine per l'esercizio del potere inibitorio da parte dell'amministrazione comunale, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della D.i.a., salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della nuova normativa presentando, per il medesimo intervento, una S.c.i.a.
5. Tutto quanto considerato e ritenuto di dover apportare chiarezza sulla nuova procedura edilizia ai sensi della normativa in oggetto.

DETERMINA

1. Di indicare di seguito le modifiche da apportare al procedimento della D.i.a. ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 49, comma 4 – bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 30 luglio 2010, alla luce anche del pronunciamento ufficiale dell'Ufficio legislativo del Ministro per la Semplificazione Normativa, a firma del Capo dell'Ufficio Legislativo: Cons. Giuseppe Chinè; pronunciamento allegato in copia alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di indicare che il procedimento in merito alle opere edilizie sottoposte a D.i.a. risulta in sintesi come di seguito modificato.
 - a) La S.c.i.a. di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sostituisce integralmente la disciplina della D.i.a., anche in ambito edilizio.
 - a) La S.c.i.a. non sostituisce la disciplina del Permesso di costruire (P.d.c.) in quanto la disciplina della S.c.i.a. si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della D.i.a.
 - b) Resta valida la D.i.a. edilizia (super D.i.a.) quando la stessa si applica in luogo del P.d.c. su espressa previsione degli strumenti urbanistici vigenti.
 - c) La S.c.i.a. sostituisce integralmente la disciplina della D.i.a. anche nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, previa acquisizione dell'atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo.
 - d) Resta fermo il precedente procedimento per le D.i.a. presentate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (31 luglio 2010), con la facoltà per il privato di avvalersi degli effetti della nuova normativa presentando, per il medesimo intervento, una S.c.i.a.
 - e) La S.c.i.a. deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Le attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge.
 - f) Con la S.c.i.a. l'attività edilizia può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione comunale.
 - g) In caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della S.c.i.a., l'Amministrazione comunale adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l'amministrazione comunale può sempre adottare (quindi anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti provvedimenti.
 - h) Resta fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinqies e 21nonies L. 241/1990;
 - i) Al di là dei casi sopra esposti e decorso il termine dei 60 giorni dalla presentazione della S.c.i.a., all'Amministrazione comunale è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
 - j) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
3. Di approvare il nuovo modulo per la presentazione della S.c.i.a. Come da modella allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

4. Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata, di procedere alla pubblicazione del modello della S.c.i.a. sul sito Internet del Comune di Capannori, per la sua diffusione al pubblico, demandando allo stesso eventuali rettifiche o correzioni al testo approvato, che non incidano sull'impostazione generale, in conseguenza della definizione dell'iter procedurale e/o successivi chiarimenti normativi;
5. Di demandare a successivo provvedimento, anche a seguito di maggiori ed ulteriori chiarimenti ministeriali e/o regionali sulla materia, la definizione dei nuovi procedimenti amministrativi a carico degli uffici per la verifica e controllo delle S.c.i.a. presentate ai sensi della normativa aggiornata .

Capannori, 20/09/2010

IL DIRIGENTE
Stefano Modena

Si attesta la conformità del presente atto al medesimo in formato digitale come generato dal sistema Sicr@Web.

Capannori, 20/09/2010

IL DIRIGENTE
Stefano Modena